

Osservazioni dell'ANEA al DCO 577/2015/R/idr dell' AEEGSI del 26 novembre 2015 “Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Orientamenti finali”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 577/2015/R/idr dell'AEEGSI, “Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Orientamenti finali” di seguito DCO 577/2015.

Premessa

ANEA esprime particolare apprezzamento per l'inquadramento generale contenuto nel DCO 577/2015 che sembra confermare la logica di intervento dell'MTI, offrendo così a tutti gli operatori continuità e stabilità regolatoria, presupposti fondamentali per rendere finanziabile il settore che necessita di investimenti elevati.

Sono inoltre apprezzabili gli elementi di novità introdotti per incentivare l'integrazione delle gestioni esistenti e ridurre il rischio di default delle società in disequilibrio attraverso i sistemi di perequazione.

Si condivide l'impostazione dell'Autorità di mantenere distinta la componente tariffaria dei costi endogeni dalla componente dei costi aggiornabili. Come già osservato dall'Associazione nel DCO 406/2015, i tempi sono infatti ancora prematuri non essendo ancora stati definiti i costi standard.

Infine, si valuta con favore la conferma del ruolo degli Enti di Governo dell'Ambito nelle scelte locali, coerentemente con la nuova normativa in materia di Servizi Idrici (dl 133/2014, il c.d. Sblocca Italia).

Per ciascun tema trattato, oltre a rispondere ai quesiti puntuali, si presentano eventuali ulteriori considerazioni che secondo l'Associazione sarebbe opportuno approfondire.

In premessa ci preme rilevare la necessità che il provvedimento finale possa comprendere anche la trattazione dei seguenti aspetti:

1. La redazione di linee guida/istruzioni per la rendicontazione dei dati volte ad unificare/integrare/aggiornare quanto indicato nelle istruzioni di compilazione MTT (det2-tqi), Faq e Chiarimenti, anche nell'ottica di avere un riferimento quanto più possibile univoco in occasione delle verifiche ispettive; nel caso in cui non vengano redatte tali linee guida/istruzioni si ritiene opportuno un maggiore grado di dettaglio all'interno del provvedimento in merito alla definizione della metodologia tariffaria in modo tale da permettere interpretazioni chiare e univoche di quanto previsto.
2. La disciplina della modalità con cui completare e recepire i calcoli tariffari relativi all'anno 2015 sia in relazione a componenti e parametri per cui era stato dichiarato un successivo provvedimento AEEGSI (costo medio energia elettrica, inflazione etc) sia nei casi in cui per la tariffa 2015 non fossero stati utilizzati i dati consuntivi di bilancio 2013, ma gli ultimi disponibili.
3. Pur apprezzando la volontà di tener conto delle economie di densità, si confermano forti perplessità sui criteri semplificati utilizzati nella costruzione del parametro OPM

in considerazione della complessità e specificità della struttura dei costi operativi a livello nazionale.

4. La disciplina dei controlli previsti all'art.13 dell'MTI in merito alla realizzazione degli investimenti.
5. L'Associazione esprime forte perplessità per quanto riguarda la scelta dell'Autorità di fare ancora riferimento alla componente dei costi endogeni $Opex_{end}^{2014}$ per tutto il secondo periodo regolatorio 2016-2019. Si esprime un giudizio negativo principalmente per l'obsolescenza dei dati alla base del calcolo degli $Opex_{end}^{2014}$ e per la totale assenza di un meccanismo di convergenza ai costi della gestione che l'Associazione chiede di ripristinare fin da subito.
6. Non si condivide in linea generale la sola facoltà di definire nuovi costi operativi "limitatamente alla quota di costi non conosciuti", bensì si propone la facoltà di revisionare complessivamente l'ammontare dei costi operativi per intervenire sui margini rispetto ai reali costi di gestione.
7. Inoltre, tra le fattispecie descritte che ammettono l'aggiornamento dei costi operativi endogeni, non si condivide il riconoscimento di maggiori costi legati al miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati già conseguiti dalle Società e quindi già "pagati" dalla tariffa. Appare invece condivisibile l'introduzione di specifiche premialità, a determinate condizioni meglio specificate di seguito, in caso di raggiungimento di livelli di servizio superiori ai livelli definiti dall'Autorità e dagli Enti di Governo d'Ambito.
8. In considerazione del fatto che l'intenzione dell'Autorità è di fare riferimento ai corrispettivi 2015 e che alcuni EGA possono aver modificato i valori e la struttura dei corrispettivi nel corso del medesimo anno, si chiede di specificare le modalità di costruzione del ricavo alla base del calcolo del moltiplicatore tariffario rappresentato al paragrafo 5.2. In questi casi si potrebbe suggerire di ricollocare i volumi 2014 ($vscal_u^{a-2}$) nella struttura vigente al 31 dicembre 2015 per le tariffe medie ponderate in base ai giorni di applicazione.
9. Infine, come già presentato nelle osservazioni al DCO 406/2015/R/idr, si pone all'attenzione dell'Autorità il tema degli usi acquedottistici diversi dall'idropotabile: sarebbe opportuno che fosse espressamente chiarita la definizione del SII con riferimento esplicito solo a tale fornitura e che quindi siano esclusi tutti gli usi diversi come l'uso irriguo e industriale, escludendo quindi questi ultimi all'applicazione del theta e dalla determinazione del VRG (si pensi ad esempio al caso di un vaso ad uso prevalentemente irriguo, ma che fornisce acqua anche per l'uso idropotabile, in cui questo ultimo si troverebbe a sussidiare il primo).

Risposte ai quesiti del DCO 577/2015 e ulteriori osservazioni

Disposizioni generali

Q1. Si ritiene condivisibile, per le ragioni anzidette, l'esplicitazione - come sopra dettagliata - delle direttrici della metodologia tariffaria statale, applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale, e la previsione di una specifica procedura per assicurarne l'attuazione? Motivare la risposta

Si ritiene condivisibile che le direttrici della metodologia tariffaria statale siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e la previsione di una specifica procedura per assicurarne l'attuazione.

Q2. Si ritiene condivisibile la proposta di prevedere, nell'ambito della regolazione generalmente applicabile, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché eventuali revisioni infra periodo? Motivare la risposta.

Si ritiene condivisibile tale proposta. Invece, per quanto riguarda l'eventuale revisione infra periodo per ragioni di riequilibrio è opportuno prevedere l'istanza da parte del gestore per avviare tale procedura.

Q3. Si ritengono condivisibili le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario prospettate dall'Autorità per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.

Tali casistiche si ritengono condivisibili. In merito però alle *gestioni salvaguardate*, si pone all'attenzione dell'Autorità quanto già sottolineato in occasione del DCO 406/2015/R/idr e DCO 542/2015/R/idr, in merito alla necessità di una definizione operativa che faccia chiarezza su tale fattispecie e fornisca agli Enti di Governo dell'Ambito strumenti adeguati per valutare in modo corretto le gestioni esistenti nel proprio territorio.

Matrice di schemi regolatori

Q4. Si condivide la proposta dell'Autorità di quantificare puntualmente - ai fini della scelta del pertinente schema regolatorio da parte dell'Ente d'Ambito - la spesa per investimenti prevista ($\sum IP_a^{exp}$) con riferimento ad un intervallo coincidente con il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta.

In riferimento al rapporto $\Sigma IP_{exp}^a / RAB_{MTI}$ si osserva quanto segue:

- Coerenza fra numeratore e denominatore: gli investimenti al numeratore sono al netto dei contributi a differenza della RAB che è al lordo dei contributi;
- RAB: come già indicato da ANEA nel precedente DCO 406/2015 sarebbe opportuno includere la RAB dei proprietari per coerenza con la proposta contenuta nel parametro IP che prevede, tra gli investimenti da realizzare, anche interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione d'uso, spesso prevalenti.

In merito alla valorizzazione della RAB, sarebbe opportuno prevedere espressamente la facoltà di aggiornamento della valorizzazione dei beni di terzi anche per quelle casistiche nelle quali l'operazione non era stata a suo tempo possibile per la tempistica o per l'incompletezza delle fonti contabili obbligatorie a supporto dei valori dichiarati. Finora l'MTI sembrava infatti impedire la costruzione ex-novo della stratificazione dei cespiti dei proprietari, consentendo la sola possibilità, peraltro residuale su specifica e separata istanza, di aggiornare la RAB esistente dei proprietari con gli investimenti realizzati negli anni 2012 e 2013, inizialmente dichiarata con la Deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/idr.

Q5. Si ritiene condivisibile la previsione di confermare il medesimo valore $\omega=0,5$ anche per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta

Si ritiene condivisibile.

Q6. Quale delle due Opzioni prospettate dall’Autorità in ordine al valore del parametro “Opex pro capite medio (OPM)” si ritiene condivisibile? Motivare la risposta

Come già indicato nel precedente DCO 406/2015, forti perplessità si hanno sul parametro OPM, che se da un lato presenta criticità probabilmente già note all’AEEGSI stessa, dall’altro lato il fatto stesso di essere utilizzato unicamente come parametro di contenimento della crescita tariffaria ne riduce il significato. In altri termini anche se il parametro è imperfetto, il danno che ne deriva è di finire in un quadrante con un limite all’incremento diverso, da quello che la società avrebbe ottenuto con l’utilizzo di un parametro più analitico.

L’ANEA comunque ritiene necessario riepilogare tutti gli elementi critici del parametro individuato:

- Numeratore (OPM):
 - Fra gli Opex confluiscono i costi operativi endogeni ed aggiornabili nei quali sono contenuti anche il canone di concessione, il riconoscimento parametrico della morosità, ecc;
 - I costi operativi endogeni sono il frutto della gradualità con i costi del Piano di Ambito e, quindi, potrebbero essere superiori a quelli a consuntivo del gestore nel caso in cui i costi di piano siano superiori a quelli effettivi;
 - I gestori sottostanno a regole non omogenee di capitalizzazione, per cui il gestore potrebbe avere un indicatore migliore rispetto a quello medio, solo perché a livello di bilancio ha portato ad investimenti molti costi della produzione;
 - Si affidano servizi e personale a società collegate o controllate i cui costi vengono valorizzati dal soggetto gestore tra gli investimenti.
- Denominatore (pop): gli abitanti serviti non tengono conto della popolazione fluttuante servita e/o di utenze industriali.

Nel caso in cui si decidesse comunque di procedere con questa impostazione, è necessario mettere in atto dei meccanismi correttivi, che al momento possono essere previsti solo al denominatore¹, o aggiungendo ulteriori cluster rispetto a quelli già previsti con l’opzione B.

La variabile “abitanti serviti” non può infatti essere l’unico fattore per parametrare i costi operativi. Occorrerebbe tenere in considerazione anche altri parametri variabili quali la superficie e la morfologia del territorio, la popolazione fluttuante che richiede il sovra-dimensionamento delle infrastrutture per soddisfare la domanda di picco (peak-load), gli abitanti equivalenti legati soprattutto all’intensità delle attività produttive che utilizzano acqua da acquedotto e/o che scaricano reflui in fognatura.

Avendo consapevolezza che una dettagliata valutazione dell’influenza di questi e altri fattori caratterizzanti ciascuna gestione non possa essere fatta nei tempi previsti per l’emissione del provvedimento finale, una possibile soluzione per tener conto almeno dell’effetto legato alla popolazione fluttuante potrebbe essere quella di ridefinire l’OPM considerando a denominatore il numero delle quote fisse applicate ($OPM = Opex/quote\ fisse$): infatti le

¹ Sul numeratore è necessario che AEEGSI intervenga con linee guida contabili che stabiliscano regole univoche sulle capitalizzazioni e sui prezzi di trasferimento nel caso di transazioni effettuate fra società dello stesso gruppo societario e che modifichi i costi operativi endogeni in tariffa sganciandoli dalla gradualità con il Piano per ricondurli a quelli effettivi della gestione.

quote fisse risolvono il problema dei condomini (che prevedono un'unica utenza per più unità immobiliari, ciascuna però valorizzata con la quota fissa) e permette di intercettare tutte le utenze da seconde case collegate alla popolazione fluttuante.

In alternativa alle quote fissa, sempre per motivi di definizione del provvedimento nei tempi previsti, un altro possibile fattore da mettere al denominatore potrebbe essere il volume erogato ($OPM = Opex/volumi$ erogati).

Per quanto riguarda le due opzioni proposte dal DCO, ANEA ritiene preferibile la seconda (B), considerando che è in grado di cogliere alcuni aspetti condizionanti i costi operativi unitari, quali la densità abitativa e i Km di rete gestiti. Preme osservare, tuttavia, alcune incongruenze nei numeri indicati nella tabella di cui all'Opzione B: all'aumentare della densità abitativa i costi operativi per abitante servito sembrano aumentare. Nella prassi ci si aspetterebbe invece che ad una maggiore densità corrispondano costi operativi unitari inferiori, grazie allo sfruttamento di economia di densità.

Sui Km di rete di acquedotto è, inoltre, importante che AEEGSI specifichi se questi devono essere considerati al lordo o al netto dei Km di allacciamenti.

Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi del gestore

Q7. Si condivide la nuova formula proposta dall'Autorità per il calcolo del moltiplicatore tariffario ϑ^a ? Motivare la risposta.

La formula proposta nella sostanza risulta invariata rispetto a quella proposta nel punto 9.1 della deliberazione 643/2013, essendo confluita nella componente $R_{C_{TOT}}$ la % del margine $\%b * (R_b - C_b)$, da conteggiare unicamente nel caso in cui $R_b > C_b$. Risulta invece modificata la formula nel caso $R_b < C_b$, dove correttamente, nella definizione del theta, si tiene conto a denominatore della componente R_b .

La formula tuttavia necessita di un affinamento per tener conto:

- della modifica del perimetro del SII. Dall'ultimo DCO sull'*unbundling* si legge infatti che *sono da ricomprendersi nel perimetro del SII le attività relative alla gestione commerciale e di vendita delle utenze del SII e, in particolare, le attività relative allo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettere c) e d), dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;*
- delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, compresa la pulizia e manutenzione delle caditoie, che potrebbero rientrare nel SII se già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 643/2013;
- del fatto che non tutti i ricavi, relativi alle altre attività idriche, essendo alcuni servizi svolti in concorrenza, sono maggiorati della componente theta.

Trascurando la percentuale del margine confluita nella parte $R_{C_{TOT}}$, l'equazione proposta da AEEGSI, in cui l'incognita sono i ricavi derivanti dai corrispettivi definiti dall'articolazione tariffaria compresa la vendita all'ingrosso, diviene:

$$\sum_u \text{tarif}_u^{2015} * (\text{vscal}_u^{a-2})^T = VRG - \vartheta R_b^{a-2}$$

Da qui appare evidente che non sono considerati gli altri ricavi oltre l'articolazione tariffaria compresi nel SII e che tutti i ricavi delle altre attività idriche sono maggiorati del theta.

Correttamente la formula dovrebbe essere riscritta:

$$\sum_u \text{tarif}_u^{2015} * (\text{vscal}_u^{a-2})^T = \text{VRG} - R_a^{a-2} - R_b^{a-2}$$

Dove:

R_a^{a-2} sono i ricavi afferenti al SII quali i proventi derivanti dalla gestione delle acque meteoriche, qualora inclusi nel SII, e le prestazioni accessorie.

R_b^{a-2} sono i ricavi derivanti dalle altre attività idriche.

Riportando l'equazione con incognita pari a ϑ , si avrà:

$$\vartheta = \frac{\text{VRG} - R_a^{a-2} - R_b^{a-2}}{\sum_u \text{tarif}_u^{2015} * (\text{vscal}_u^{a-2})^T}$$

Appare inoltre doveroso ricordare che i ricavi garantiti non sono il VRG, ma quelli indicati dalla seguente equazione:

$$\text{VRG}_{SII} = \sum_u \text{tarif}_u^{2015} * (\text{vscal}_u^{a-2})^T + R_a^{a-2}$$

Infine, in considerazione del fatto che l'intenzione dell'Autorità è di fare riferimento ai corrispettivi 2015 e che alcuni EGA possono aver modificato i valori e la struttura dei corrispettivi nel corso del medesimo anno, si chiede di specificare le modalità di costruzione del ricavo $\sum_u \text{tarif}_u^{2015} \times (\text{vscal}_u^{a-2})$ alla base del calcolo del moltiplicatore tariffario rappresentato al paragrafo 5.2.

In questi casi si potrebbe suggerire di ricollocare i volumi 2014 (vscal_u^{a-2}) nella nuova struttura vigente al 31 dicembre 2015 per le tariffe medie ponderate in base ai giorni di applicazione.

Q8. Si condividono i valori proposti dall'Autorità con riferimento ai parametri che rilevano ai fini dell'individuazione del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta

Considerando le criticità di cui al parametro OPM indicate nel quesito Q6, per limitare il rischio di essere penalizzati sul limite all'incremento annuale per fattori non dipendenti dalla società, si ritiene preferibile un valore di X pari a 0,4. L'ANEA è inoltre preoccupata che anche con X=0,4 nello schema II il limite massimo, che diventerebbe a questo punto pari a 5,7, possa essere troppo basso, con il rischio di essere di ostacolo agli investimenti ed al riconoscimento dei conguagli tariffari. Inoltre in molte realtà tale valore potrebbe essere di ostacolo anche al pieno riconoscimento dei costi (*full cost recovery*), dato che AEEGSI, nelle istruttorie tariffarie fino ad oggi effettuate, non ha mai riconosciuto incrementi tariffari superiori ai valori massimi fissati nelle deliberazioni 585/2012 e 643/2013.

Q9. Si condivide l'impostazione dell'Autorità in ordine alla struttura del VRG? Motivare la risposta

Si condivide la proposta di adozione della stessa struttura del vincolo dei ricavi riconosciuto (VRG) già utilizzata nella seconda parte del primo periodo regolatorio con la delibera AEEGSI 643/2015/R/IDR.

Q10. Si condivide la valorizzazione del parametro ψ ? Motivare la risposta.

Si condivide.

Costi delle immobilizzazioni**Q11. Si condivide l'orientamento di confermare la struttura dei costi delle immobilizzazioni così come prevista nel MTI? Motivare la risposta.**

Si condivide di confermare la struttura dei costi delle immobilizzazioni suggerendo, in continuità con le definizioni dell'MTT, di adottare per la componente dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi anziché la denominazione $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}^a$ quella di $\text{CUIT}_{\text{aff}} + \text{CUIT}_{\text{altri}} + \text{Capex}_{\text{conc}}$

Si coglie inoltre il richiamo alle dismissioni, di cui al punto 6.3, per segnalare due questioni emerse su tale tema: 1) il Piano degli Interventi può prevedere la sostituzione di cespiti non completamente ammortizzati con l'effetto di non consentire il recupero integrale dei costi di investimento sostenuti dal gestore (ad esempio, si può avere la sostituzione di impianti di depurazione di piccole dimensioni con un impianto di dimensioni maggiori); 2) nel momento della dismissione e la riconsegna del bene al proprietario potrebbe non essere necessaria la riconsegna nello stato in cui è stato affidato (proprio perché viene dismesso e sostituito da altra opera) e anzi potrebbero rendersi necessari interventi di bonifica (ad es. nel caso di impianti di depurazione).

Riguardo al primo aspetto, si segnala la bassa propensione dei gestori a dismettere i beni (si veda ad esempio nei file RDT il basso impatto delle dismissioni) e la mancanza di verifiche e/o possibilità di accertamento del reale utilizzo di certe opere (l'MTI dice di escludere i beni posti in stand-by).

Relativamente al secondo aspetto ci si interroga se gli interventi di bonifica per la restituzione delle opere possano essere validamente inseriti nel Piano degli Interventi o negli eventi eccezionali o in altra componente tariffaria.

Con riferimento al punto 6.4, ci preme inoltre segnalare la necessità di circostanziare maggiormente il concetto di saldo invariato. Nel compiere le validazioni dati per il periodo 2014-2015, gli Enti di Ambito si sono trovati a dover decidere se la movimentazione di poche centinaia di euro a carico di un cespite (magari anche per il solo effetto di ribaltamenti di capitalizzazioni generali) si potessero sostanzialmente ritenere movimentazioni valide per definire un cespite non a saldo invariato. La specifica accennata si rende ancor più opportuna ai fini delle verifiche ispettive.

Q12. Si condivide l'orientamento di confermare la struttura del capitale investito netto così come prevista nel MTI? Motivare la risposta.

Si condivide di confermare la struttura del capitale investito come prevista nel MTI.

Si riterrebbe opportuno che fosse specificato come principio generale da applicare alla identificazione della quota parte dei fondi da includere nei FAcc, che è possibile escludere quegli accantonamenti per i quali si può dimostrare (ad esempio attraverso il Piano di Ambito precedente) che siano stati effettuati con risorse proprie non coperte dalla tariffa (ad esempio fondi per il finanziamento di tariffe sociali che il gestore ha stanziato autonomamente - diminuendo di fatto il proprio utile - e in aggiunta al FoNI destinato ad agevolazioni tariffarie).

In particolare, per fare un esempio, il valore del fondo rischi ed oneri del 31.12.2013 da utilizzare per il calcolo tariffario dovrebbe essere così composto: dato del fondo di bilancio al 31.12.2013 al netto dell'accantonamento dell'anno 2011 (che non era stato conteggiato nei Coeff) e dell'anno 2012 a cui deve essere sommato l'utilizzo nel 2013 dell'accantonamento 2012 e 2011 e l'utilizzo nel 2012 dell'accantonamento 2011.

Come si osserverà anche nel successivo quesito Q19, si ritiene necessario trattare il FoNI che è stato destinato ad agevolazioni tariffarie e non è stato speso. La componente FoNI_{non_inv} è stata infatti interpretata già con l'MTI come riferita al solo FoNI destinato ad investimenti.

Ai fini della formula di cui al 6.5 si riterrebbe pertanto necessario specificare se si debba far rientrare nella voce FoNI_{non_inv} oppure nei "fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà".

Infine in considerazione del fatto che l'IMN della formula del CIN contiene l'applicazione del deflatore, anche i FAcc dovrebbero essere parimenti inflazionati.

Q13. Si condivide la volontà dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo delle immobilizzazioni nette del gestore del SII? Motivare la risposta.

Si condivide la volontà dell'Autorità di confermare la metodologia di calcolo delle immobilizzazioni nette.

Si suggerisce di integrare la formula, esplicitando la variabile dismissione, proponendo la seguente formula:

$$IMN^a = \sum_c [\sum_{t=1963}^{a-2} (IP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{IP}) - \sum_{t=1963}^{a-2} (Dism_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{dism})]$$

$$\text{Dove } FA_{dism} = \sum_c [\sum_{t=1963}^{a-2} (FA_{c,t}^a * dfl_t^a)]$$

Q14. Si condividono le proposte di aggiornamento formulate? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta di aggiornamento di cui al punto 6.10, mentre si segnala un refuso (lo reputiamo tale) derivante dalla Delibera 643/2013/R/idr nella formula dei FA che al primo addendo prevede di applicare il deflatore 2011 a tutti gli anni dei FA stratificati anziché adottare il deflatore specifico dell'anno del cespite in modo speculare a quanto avviene per gli IP.

Con riferimento a quanto previsto al punto 6.9 preme ricordare che:

- il calcolo tariffario si basa sugli investimenti a libro cespite
- il piano degli interventi contiene gli investimenti da realizzare in ciascun anno (di solito ci si riferisce ad essi dicendo che si tratta di "commesse di investimento")

pertanto gli incrementi patrimoniali riferiti negli anni 2014-2015, che sono cespiti, potrebbero differire da quanto realizzato nel 2014 e 2015, che sono commesse di investimento, solo per il passaggio a cespiti di un bene realizzato in più anni. Nel caso in cui

si volesse poi trovare anche un riscontro puntuale tra denominazione dell'intervento previsto nel Piano degli Interventi e cespiti indicati nel 2014 e 2015, si ricorda che la descrizione e l'analiticità dei cespiti non sono prontamente riscontrabili con la descrizione delle commesse; solo le società con contabilità analitiche evolute e supportate da idonei software sono in grado di legare i cespiti alle commesse.

Si coglie questo quesito per far presente che, alla luce di quanto detto anche sopra, i dati attualmente richiesti da AEEGSI per il calcolo tariffario non consentono di rispondere alla domanda "quanti investimenti ha realizzato il gestore nell'anno a?". La somma della variazione degli IP e dei LIC da un anno all'altro non consente di ottenere tale risposta. La variazione dei LIC compensa due dati di cui non si è a conoscenza "nuovi investimenti – beni passati a cespiti". Il primo dato è quello da sommare alla variazione degli IP per ottenere l'ammontare degli investimenti realizzati nell'anno. Riterremo importante che fosse esplicitato il dato sugli investimenti realizzati annualmente che consente anche di individuare la capacità di investimento annuale.

Anticipando aspetti più operativi, sfruttiamo questo quesito, per chiedere la possibilità di unificare dal 2016 la stratificazione dei beni che ricadono nel codice immobilizzazione 1 e 3 (in altre parole, unificare i prospetti noti come "modstratificazione 1" e "modstratificazione 3") e non solo in virtù della semplificazione di calcolo auspicata, ma anche in coerenza con quanto previsto in materia di *unbundling* relativamente all'attribuzione degli allacciamenti.

Q15. Si ritengono condivisibili le proposte in tema di valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni, con particolare riferimento al trattamento dei contributi a fondo perduto? Motivare la risposta ed esplicitare eventuali proposte alternative.

Si condivide, facendo presente che le definizioni di CFP e Fa_{CFP} non contengono un richiamo alla parte dei CFP che deriva dal "ribaltamento del FoNI a CFP" come previsto dal punto 23.3 dell'MTI. In altre parole, nel calcolo tariffario ai sensi dell'MTI i CFP e relativi Fa si alimentavano con due componenti: la prima era quella dei contributi incassati rendicontati, la seconda derivava dall'imputazione del FoNI destinato ad investimenti a CFP, FoNI che a differenza dell'MTT degradava (ovvero si ammortizzava).

Inoltre anche per la formula di cui al punto 6.13 si segnala il refuso che sembrerebbe indicare l'applicazione di un deflatore base 2011 a fondi stratificati in più annualità (stessa segnalazione è stata fatta per la formula di cui al punto 6.11 relativa al FA_{IP}).

Infine, si suggerisce di ribadire dopo la formula del FA_{CFP} che la componente AMM_{CFP} è la componente tariffaria degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore per la parte coperta dai contributi a fondo perduto, analogamente a quanto esplicitato dopo la formula del FA_{IP} di cui al punto 6.11.

Q16. Si condivide la proposta dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo degli ammortamenti sulle immobilizzazioni del gestore del SII e sui contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.

Si condivide e si segnala che:

- gli ammortamenti sui cespiti fino al 2011 sono calcolati sul valore al lordo dei contributi per cui si rischia una duplicazione con quando già inserito nel FoNI con l'applicazione della formula di cui al punto 6.17; si propone la seguente riscrittura:

$$AMM^a = \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{1961}^{a-2} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} - \frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{CFP}^a)) \right\}$$

- per le definizioni di cui al punto 6.17 deve essere ricordato quanto già espresso nel quesito Q15 in merito al ribaltamento del FoNI a CFP.
- dovrebbe essere chiarita la disposizione dell'ammortamento finanziario di cui al punto 6.16 quando si indica "limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura".
- occorrerebbe confermare se è ancora valida per il periodo 2016-2019 la possibilità di ricorrere ad un ammortamento con vite utili più brevi della scadenza della concessione come previsto nel 18.4 del MTI.

Si auspica infine che l'ammortamento finanziario sia esteso a tutti i quadranti regolatori perché consente di migliorare la bancabilità del piano di investimenti, di rendere il mercato più contendibile alla fine dell'affidamento (riducendo il valore residuo), di ridurre l'impatto fiscale rispetto all'utilizzo di altre componenti di anticipazione degli investimenti (es. FoNI). La presenza di un limite di prezzo infatti costituisce di per sé stessa l'esclusione di possibili aumenti incontrollati della tariffa.

Q17. Si condivide l'impostazione prospettata per il calcolo degli oneri fiscali e finanziari? Motivare la risposta.

Si condivide l'impostazione. Si segnala tuttavia che:

- la formula di cui al punto 6.22 dovrebbe conservare al denominatore $(1+rpi)$ dato che si mantengono i valori di β e ERP dell'MTI e che sono a valori nominali

$$\alpha = \frac{\beta * ERP}{(1 + rpi)} * \frac{1}{(1 + \frac{CS}{Cns})}$$

- la formula di cui al punto 6.24 non dovrebbe contenere il fattore correttivo dell'inflazione poiché il valore K_m è già un tasso reale e il parametro α deve intendersi riscritto come al precedente alinea; la formula dovrebbe essere così riscritta:

$$Rai^a = \left[\frac{(K_m + \alpha + 1) - 1}{(1 - T)} \right] * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

In tema di oneri fiscali si fa inoltre presente che non ci sembra sia stata recepita la modifica alla disciplina IRAP che ha decorso dal 2015 e che ha reso il costo del personale deducibile dalla base imponibile IRAP. Per tenere in considerazione ciò, si ritiene che si potrebbe alternativamente decidere: i) di rivedere l'importo dell'IRAP inserito nei costi operativi endogeni (irap 2011) ii) di ricollocare il riconoscimento IRAP dalla componente tariffaria OPEX a quella OFisc indicando come t_c il 27,5% + aliquota ordinaria IRAP.

Q18. Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione? Motivare la risposta.

Si condivide la conferma nel periodo regolatorio dell'MTI-2. Ad ogni modo la regolazione AEEGSI ha influito positivamente sul rischio del settore ed è quindi auspicabile che nell'MTI-3 siano rivisti tali parametri.

Fondo Nuovi Investimenti

Q19. Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento della componente tariffaria FoNI^a? Motivare la risposta.

Si condivide, si segnala tuttavia che:

- il FoNI può essere destinato anche ad agevolazioni tariffarie per cui il FoNI potrebbe essere rinominato in termini più generici (es. Fondo Anticipazioni FoAN) indicando distintamente le due componenti FoNI e Fondo Agevolazioni tariffarie.

$$\text{Fondo Anticipazioni} = \text{FONI} + \text{Fondo Agevolazioni Tariffarie}$$

- riteniamo che la specifica di cui sopra si renda opportuna 1) per il corretto riconoscimento dell'effetto fiscale sul FoNI; 2) per indicare che solo il FoNI ad investimenti deve essere allocato a cespiti ai sensi dell'art. 23.3 dell'MTI.
- è opportuno che sia confermata la discrezionalità degli Enti di Ambito sulla componente AMM_{FoNI} . A tal fine, al punto 7.2 nella definizione della componente AMM_{FoNI} sarebbe opportuno specificare che si tratta della componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto e determinata dall'Ente di Ambito nei limiti della componente AMM_{CFP} come definita dagli enti di governo, in modo analogo a quanto già indicati per le altre componenti FNI e ΔCUIT .
- nell'art. 23.3 dell'MTI, nel caso in cui sia mantenuta la medesima impostazione anche nell'MTI2, non deve essere specificato di ricondurre la quota parte di $\text{FoNI}_{\text{spesa}}$ al netto della componente AMM_{FoNI} ; ciò considerato che l'MTT legava logicamente il degrado dei CFP con la sottrazione dell' AMM_{CFP} dal FONI; per mantenere il risultato inalterato le due metodologie devono essere equivalenti: opzione 1) si aumenta il CFP del valore AMM_{CFP} e contestualmente e di pari importo si aumenta il FA_{CFP} del valore AMM_{CFP} , opzione 2) non si aumenta il CFP del valore AMM_{CFP} e contestualmente e di pari importo non si aumenta il FA_{CFP} del valore AMM_{CFP} . L'MTT seguiva l'opzione 2, l'MTI segue l'opzione 1. Anche il tool Federutility Anea applicava quanto descritto nell'opzione 1.

Si ritiene inoltre opportuno che:

- sia chiarito che il Fondo è destinabile ad agevolazioni tariffarie e/o a investimenti. Nell'MTI al punto 8.2 c) si citava infatti anche l'eventuale destinazione ad altri usi mentre al punto 22.1 si citavano solo agevolazioni tariffarie e/o investimenti;
- sia chiarito come trattare il fondo per agevolazioni tariffarie. Nel caso della mancata spesa del FoNI destinato ad investimenti, l'MTI prevedeva il controllo e gli effetti di cui all'art. 23. In mancanza di spesa del fondo agevolazioni tariffarie non vi è disciplina, ci si chiede pertanto se debba essere: 1) conguagliato con gli Rc, 2) esplicitato in riduzione della base imponibile degli OFisc 3) destinato a FoNI investimenti.

- sia chiarito se vi è la possibilità (come auspichiamo) di considerare nuovi file proprietari contenenti i valori stratificati di enti locali che non erano riusciti a fornire i dati entro la scadenza dell'MTT.

Costi operativi

Si condivide l'impostazione dell'Autorità di mantenere distinta la componente tariffaria $Opex_{end}^a$ dalla componente $Opex_{al}^a$. Come già osservato dall'Associazione nel DCO 406/2015/R/idr, i tempi sono infatti ancora prematuri non essendo ancora stati definiti i costi standard.

Costi operativi endogeni

Sebbene non sia oggetto di consultazione, l'Associazione esprime forte perplessità per quanto riguarda la scelta dell'Autorità di fare ancora riferimento alla componente dei costi endogeni $Opex_{end}^{2014}$ per tutto il secondo periodo regolatorio 2016-2019. Si esprime un giudizio negativo principalmente per l'obsolescenza dei dati alla base del calcolo degli $Opex_{end}^{2014}$ e per la totale assenza di un meccanismo di convergenza ai costi della gestione. Si rimarca quanto già segnalato in occasione del primo DCO 406/2015/R/idr che gli $Opex_{end}^{2014}$ fanno ancora riferimento, in parte, ai Piani di Ambito, ormai datati nella migliore delle ipotesi all'anno 2011 e, in altra parte, alla gestione rilevata nel 2011. Se la parte dei costi discendente dal Piano di Ambito conserva ancora scelte del passato ormai superate e, comunque, condizionate dalla vecchia metodologia tariffaria (Metodo Tariffario Normalizzato), la parte dei costi provenienti dal bilancio 2011 può rappresentare una situazione del tutto marginale, non rappresentativa di una gestione tendenziale o consolidata.

Dare continuità su un arco temporale molto esteso (2012-2019) al criterio di calcolo degli $Opex_{end}^{2014}$, originariamente previsto dall'Autorità solo per il periodo transitorio, produce conseguenze non desiderabili sulla regolazione in caso di sensibile scostamento con i costi effettivi della gestione: in alcuni casi si riconoscerebbero infatti margini ingiustificati, in altri casi non si consentirebbe di conseguire l'equilibrio economico della gestione per tutto il prossimo quadriennio.

Tuttavia, se l'Autorità ritiene che gli $Opex_{end}^{2014}$ al momento rappresentino l'unica soluzione percorribile nelle more della definizione dei costi standard, come Associazione si suggerisce di reintrodurre almeno il percorso automatico, interrotto nel 2014-2015, di avvicinamento ai costi effettivi di gestione al fine di ridurre i margini esistenti o avvicinarsi ai costi della gestione.

Infine, ferme restando le osservazioni in merito, la formula di ripartire dagli $Opex_{end}^{2014}$, come formalizzata dall'Autorità nel DCO potrebbe non essere un valore coerente con le valutazioni fatte dall'Ente di Governo dell'Ambito in caso di variazione del perimetro manifestatasi a partire dal 2015 che ha condotto l'Ente di Governo dell'Ambito a definire gli $Op^{New,2015}$. In questa fattispecie, nel secondo periodo regolatorio 2016-2019, paradossalmente si ripartirebbe dai costi endogeni 2014, ovvero, i costi tariffari riconosciuti prima della variazione del perimetro.

Q20. Si condivide l'ipotesi di aggiornamento biennale, secondo specifiche modalità, per la componente $Opex_{ai}^a$? Quale cadenza temporale di aggiornamento si propone? Motivare le risposte.

Si condivide la proposta di aggiornamento biennale della componente $Opex_{ai}^a$ a condizione che l'Autorità preveda alternativamente:

- un termine congruo per recepire nell'anno di predisposizione a (2016, 2018), la tariffa per l'anno $a + 1$ (2017, 2019), anche i dati del consuntivo del bilancio riferiti all'anno $a - 1$ (2015, 2017). Per questa ragione si propongono, come termine per la predisposizione tariffaria da parte degli Enti di Governo dell'Ambito, settembre 2016 e settembre 2018, scadenza compatibile con il tempo massimo dei 180 giorni che le Società hanno a disposizione per l'approvazione del bilancio. In buona sostanza l'obiettivo è predisporre le tariffe 2016-2017 con i dati di consuntivo 2014-2015 e le tariffe 2018-2019 con i dati di consuntivo 2016-2017;
- oppure, come alternativa, mantenendo i termini già previsti nell'MTI, procedere alla predisposizione tariffaria del secondo biennio (2018-2019) con la possibilità di aggiornare l'anno tariffario 2017 con i dati di consuntivo 2015. In questo caso si suggerisce di prevedere a tale scopo nella componente Rc_{ALTRO}^a una specifica voce (ad esempio Rc_{agg}^a) per conguagliare le differenze su $\Delta Opex_{consuntivo\ 2015}^{2017}$, $\Delta Capex_{consuntivo\ 2015}^{2017}$ e $\Delta FONI_{consuntivo\ 2015}^{2017}$;

Ferme restando le alternative proposte per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, è comunque necessario consentire agli Enti di Governo dell'Ambito di aggiornare la predisposizione tariffaria 2015 con i dati di consuntivo 2013 considerato che il termine stabilito dall'MTI in molti casi non ha consentito di determinare sul 2015 proposte tariffarie con i dati del bilancio consuntivo 2013. Si suggerisce dunque di inserire, nelle azioni schematizzate nella tabella al paragrafo 3.14, anche l'aggiornamento delle componenti tariffarie 2015 con i dati di consuntivo 2013 ($\Delta Opex_{consuntivo\ 2013}^{2015}$, $\Delta Capex_{consuntivo\ 2013}^{2015}$ e $\Delta FONI_{consuntivo\ 2013}^{2015}$) tra le funzioni dell'Ente di Governo dell'Ambito da svolgere nel 2016.

Q21. Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento della componente relativa ai costi operativi aggiornabili? Motivare la risposta.

Energia Elettrica

La formula riguardante l'energia elettrica, confermata rispetto all'MTI, prevede ancora il limite al riconoscimento tariffario (cap) basato sul costo medio nazionale maggiorato del 10%. Tuttavia si propone di rendere stringente la formula esclusivamente per i Gestori che si trovano nel mercato libero dell'energia elettrica e che quindi hanno un certo grado di libertà di manovra nella scelta del prezzo più conveniente. Discorso diverso deve valere invece per le Società che sono soggette al regime di salvaguardia. Per queste realtà si propone, almeno per un periodo provvisorio predefinito, un meccanismo di conguaglio pari al 100% del costo realmente sostenuto. Le Società soggette al regime di salvaguardia spesso sono estromesse dal mercato libero a causa di mancati pagamenti delle fatture legati a problemi di liquidità finanziaria. Per queste realtà, si propone pertanto una diversa tipologia di conguaglio, per l'impossibilità di negoziare il prezzo medio al kWh e non gravare ulteriormente sull'equilibrio della gestione.

Acquisti all'ingrosso

Non si condivide l'impostazione di prevedere *tout-court* il *rolling cap* sul costo dell'approvvigionamento di acqua da terzi per gli anni 2018 e 2019 per le seguenti motivazioni:

- le fonti di approvvigionamento differiscono per qualità e pertanto per il Gestore l'acquisto di acqua da terzi può rivelarsi una "scelta" obbligata; la captazione o il trattamento di acqua da fonti proprie può infatti richiedere costi elevati, superiori al costo di acquisto di acqua da terzi;
- le fonti proprie del Gestore possono peggiorare di qualità (per contaminazione naturale o antropica) oppure in quantità, non garantendo più la portata richiesta (ad esempio in casi di emergenza idrica) obbligando a riorientare la scelta del Gestore sull'acquisto di volumi maggiori di acqua da terzi pur avendo migliorato gli aspetti della dispersione.

Per le ragioni illustrate, la variabilità dei volumi di acqua acquistata da terzi può essere molto significativa da un anno all'altro per fattori esterni non imputabili alla volontà del Gestore o alla sua capacità di incidere sul valore delle perdite di rete.

Si propone di disapplicare il meccanismo del *rolling-cap* e prevedere quindi il conguaglio del costo effettivamente sostenuto anche per gli anni 2018-2019, almeno nei casi in cui la variazione dei volumi sia giustificata da fattori oggettivi, indipendenti dalla volontà del Gestore, da giustificare nella relazione di accompagnamento al calcolo tariffario.

Inoltre, l'incentivo alla minimizzazione delle perdite, obiettivo dichiarato dall'Autorità, agirebbe in modo fortemente distorsivo gravando solo sui Gestori che dipendono dall'acquisto di acqua da soggetti terzi. Infatti i Gestori che hanno invece la fortuna di avvalersi di fonti autonome di approvvigionamento sarebbero inspiegabilmente esclusi dall'incentivo; per omogeneità di trattamento tra Gestori, si propone dunque di rafforzare l'incentivo alla minimizzazione delle perdite operando sul lato tecnico attraverso la previsione di indicatori di performance più stringenti da affiancare ad un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento dei valori obiettivo (standard).

Infine, non è chiaro come si distribuisce il rischio regolatorio del *rolling-cap* tra acquirente e venditore legato ai mancati conguagli sulla fornitura di acqua nel caso in cui il costo effettivo risulti a consuntivo maggiore dell'importo riconosciuto in tariffa innescando possibili contenziosi tra le parti.

Common Carriage

Si chiede di chiarire nel provvedimento finale come si configura il *common carriage* in relazione alla fattispecie Grossista, chiedendo all'Autorità di indicare un criterio per collocare in modo corretto gli operatori del SII.

Si suggerisce di fornire come criterio distintivo l'oggetto sociale (la mission) della Società, quindi qualificare nella fattispecie Grossista gli operatori che hanno nello scopo sociale lo svolgimento di attività del SII, mentre nella fattispecie *common carriage* le Società nate con finalità diverse dal SII e che solo marginalmente e incidentalmente svolgono anche servizi per conto degli operatori del Servizio Idrico Integrato.

Infine, si ritiene opportuno specificare meglio il criterio di calcolo del costo marginale indicato per *common carriage*, prevedendo ad esempio di escludere espressamente il costo degli investimenti.

Spese di funzionamento dell'Ente di Governo dell'Ambito

Si condivide in linea generale la formula con l'aggiornamento del costo medio 2013 ($CO_{ATO}^{medio,2013}$) utilizzato per la predisposizione tariffaria 2013 purché sia mantenuta la facoltà degli Enti di Governo dell'Ambito di formulare istanza motivata per il riconoscimento di costi diversi da quelli discendenti dall'applicazione *tout-court* della formula. Come noto all'Autorità, infatti, il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto "Sblocca Italia e convertito in legge n. 164 dell'11 novembre 2014, rafforza in modo netto il ruolo degli Enti di Governo dell'Ambito assegnando nuove e importanti funzioni. Inoltre, occorre tener conto del fatto che a seguito dell'abolizione delle Province, si sta ponendo il tema di vasta portata della ricollocazione del personale dipendente in altri enti. In questo processo sono coinvolti tutti gli enti pubblici, inclusi gli Enti di Governo dell'Ambito, soprattutto se coincidenti con la dimensione provinciale o enti di promanazione provinciale: tale ricollocazione del personale avviene anche con trasferimento di funzioni (ad esempio autorizzazioni allo scarico in precedenza assentite dalla Provincia) e comunque in coerenza con le nuove funzioni che la regolazione sta allocando in capo agli EGA.

Q22. Si ravvisano ulteriori elementi da tenere in considerazione nella valorizzazione della componente tariffaria ($Op^{new,a}$) prevista per gli Schemi III e VI? Motivare la risposta.

Non si condivide in linea generale la sola facoltà di definire nuovi costi operativi "limitatamente alla quota di costi non conosciuti", bensì si propone la facoltà di revisionare complessivamente l'ammontare dei costi operativi. Infatti, in discontinuità con l'MTI, si considerano ora $Op^{new,a}$ solo i costi aggiuntivi legati a determinate fattispecie previste nel DCO che alimentano i costi operativi della gestione storica o preesistente. Se l'impostazione fosse confermata, paradossalmente non sarebbe possibile per gli Enti di Governo dell'Ambito intervenire sul valore complessivo dei costi operativi ad esempio per intervenire sui margini rispetto ai reali costi di gestione.

Inoltre, tra le fattispecie descritte che ammettano il ricorso agli $Op^{new,a}$, non si condivide il riconoscimento di maggiori costi operativi legato al miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati che, peraltro, andrebbe ad aggiungersi all'eventuale premio riconosciuto nella componente $RC_{\Delta Q}$. Infatti, nell'impostazione dell'Autorità, gli $Op^{new,a}$ sarebbero ammessi anche in caso di livelli qualitativi già conseguiti e quindi già "pagati" nel passato dalla tariffa, riconoscere anche gli $Op^{new,a}$ significherebbe far pagare agli utenti una seconda volta il costo della qualità del servizio offerto. Se l'intenzione dell'Autorità è introdurre un incentivo sulla qualità del servizio, ciò dovrebbe essere calibrato esclusivamente in un'ottica prospettica, ovvero, incentivando il miglioramento della qualità futura rispetto ai livelli attuali offerti agli utenti. Solo così è possibile innescare un meccanismo virtuoso che incentiva il gestore a migliorare le proprie prestazioni.

Inoltre, in caso di integrazione di gestioni per le quali si dispone di dati completi, il criterio proposto dall'Autorità al paragrafo 8.16 di procedere alla sommatoria aritmetica dei CO_{eff}^{2013} sembra contrastare con il principio illustrato al precedente paragrafo 8.15 di consentire agli Enti di Governo dell'Ambito di formulare una proposta "sulla base di dati oggettivi, ragionevoli e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala".

Infatti, l'aggiornamento puramente aritmetico non sembra ammettere criteri discrezionali in capo agli Enti di Governo dell'Ambito, né una valutazione soggettiva dei costi più puntuale sui seguenti temi rilevanti:

- duplicazione di costi per attività caratterizzate da economie di scala come ad esempio gran parte delle attività amministrative;
- la valutazione dei costi alla luce delle nuove condizioni del contratto di servizio come ad esempio standard di qualità e criteri di capitalizzazione delle manutenzioni.

Fermo restando quanto detto, si segnala anche l'opportunità di prevedere nel provvedimento finale passaggi analitici dettagliati per guidare gli Enti di Governo dell'Ambito alla costruzione degli $Opex_{end}$ a partire dai $COeff^{2013}$, in particolare, indicando la procedura di revisione degli OP^{2013} per includere i costi delle nuove gestioni così come era previsto all'art. 5, allegato A deliberazione AEEGSI 585/2012/R/idr.

Si segnala l'opportunità di prevedere nel provvedimento finale, come ulteriore elemento da tenere in considerazione e a completamento della procedura prevista per i costi operativi, anche un paragrafo sulla modalità di aggiornamento della RAB e di trattamento delle componenti a conguaglio in caso di integrazione di gestioni per le quali si dispone di dati completi.

Infine, rimanendo nell'ambito dello schema ordinario, per quanto riguarda la quota parte dei costi operativi delle gestioni per le quali non si conoscono i dati sarebbe opportuno fornire almeno le direttrici generali, ispirate al principio di ragionevolezza. Si potrebbe, ad esempio, procedere in base al grado di completezza delle informazioni nel seguente modo:

In caso di mancata conoscenza dei costi ma conoscenza delle principali grandezze fisiche ed escludendo la duplicazione di costi di gestione già presenti nella gestione storica:

- calcolo dei costi unitari della gestione storica (€/km) da utilizzare per determinare il costo di manutenzione ordinaria di reti e impianti sulla base della dotazione infrastrutturale della gestione da integrare;
- calcolo del costo unitario per lettura contatori (€/contatore) e fatturazione (€/bolletta) sulla gestione storica da utilizzare per determinare i costi aggiuntivi legati all'attività commerciale;
- costo unitario €/kwh di energia elettrica sulla gestione storica moltiplicato per i kWh;
- costo del personale secondo il costo medio per addetto della gestione storica in base all'inquadramento.

Solo in via residuale, ovvero, in mancanza dei costi e delle principali grandezze fisiche, si può procedere determinando i costi medi per abitante prendendo a riferimento il costo medio della gestione storica.

Infine non è chiaro dove poter inserire maggiori Opex attesi per l'entrata in esercizio di nuovi impianti o per estensioni del perimetro servito (a seguito ad esempio della realizzazione di nuova rete fognaria): l'unica possibilità di recupero dei maggiori Opex connessi a tale ampliamento del perimetro servito appare ricondotta alla fase di conguaglio, attraverso le "variazioni sistemiche". Sarebbe comunque opportuno prevedere una fattispecie relativa all'ampliamento (soprattutto in materia di fognatura e depurazione) o potenziamento degli impianti esistenti per poter ricadere nella casistica degli OP^{New} . Per

limitare comportamenti opportunistici, si suggerisce di inserire una soglia minima di OP^{New} almeno pari al valore del fattore di ripartizione X-sharing che sarà individuato dall'Autorità nel provvedimento finale.

Costi ambientali e della risorsa

Q23. Tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni di cui alle Linee Guida 2015, si ritiene che vi siano altri oneri locali da esplicitare negli ERC per il secondo periodo regolatorio? Motivare la risposta.

Si ritiene utile ribadire le perplessità in merito alla trattazione complessiva degli ERC ed al rischio di sovrastima degli stessi, già evidenziate nel documento di osservazioni al DCO 539/2014/R/idr, alle quali si rimanda, relativamente in particolare a:

1. mancato riferimento al livello di distretto e quindi mancato collegamento alla qualità dei corpi idrici recettori significativi, il cui obiettivo di qualità è alla base della definizione degli ERC;
2. poca chiarezza in merito alla distinzione tra oneri finanziari (finalizzati al mantenimento di uno stato buono del corpo idrico finale e non ricompresi negli ERC), costi ambientali (finalizzati al ripristino dello stato di qualità “buono” del corpo idrico recettore finale) e costi della risorsa (che esistono solo se l'alternativa d'uso dell'acqua genera un valore economico superiore a quello corrente).

Ciò premesso si condivide l'impostazione generale di valutare la casistica degli ERC esclusivamente circoscritta ad “altre voci di costo riconosciute in tariffa” e si apprezza la declinazione dell'elenco degli “altri costi operativi”.

In riferimento in particolare agli oneri locali:

1. in merito ai canoni di attingimento e derivazioni si ritiene che siano più correttamente assimilabili a costi ambientali che a costi della risorsa, per le motivazioni già espresse nelle osservazioni al DCO 539/2014;
2. in merito ai contributi per i consorzi per le Comunità montane si condivide l'impostazione;
3. si fa presente che il MATTM in sede di presentazione delle linee guida, ha inserito tra gli ERC che garantiscono la copertura finanziaria delle misure, anche, in quota parte, i canoni di concessione per l'occupazione delle aree di pertinenza del demanio idrico;
4. si propone di mantenere i contributi per i consorzi di bonifica, i canoni per le acque di restituzione e gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia tra gli oneri locali riconosciuti come ERC, pur condividendo la necessità di ulteriori approfondimenti.

Q24. Si condivide il primo set di altri costi operativi che potrebbero essere esplicitati come ERC nel secondo periodo regolatorio, nelle more della disciplina dell'unbundling? Motivare la risposta.

Ai fini di una semplificazione e di omogeneità di rendicontazione si ritiene indispensabile che l'AEEGSI definisca in modo univoco quali ERC siano da considerarsi costi ambientali e quali invece costi della risorsa, evitando di allocare alcuni costi ad entrambe le voci.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, in riferimento alla riduzione delle perdite idriche a livelli sostenibili, si ritiene che sarebbe più opportuno imputare i costi previsti all'art. 9.12 in modo esclusivo ai costi della risorsa, dato che il contenimento delle perdite incide sull'utilizzo della risorsa e quindi sullo sfruttamento intensivo delle falde oltre il livello di ripristino e di ricarica naturale.

Si ritiene opportuno, oltre al telecontrollo e per le medesime considerazioni, inserire tra i costi inerenti alle perdite idriche, definiti ex ante, anche i costi relativi all'attività di ricerca perdite.

In riferimento alla volontà di procedere alla regolazione sul costo di approvvigionamento da terzi, si rimanda alle risposte dei quesiti specifici in merito (vedi Q21).

Non si ritiene che i costi per la potabilizzazione siano costi per le mancate opportunità derivati dallo sfruttamento intensivo, ma siano invece in generale costi necessari quando siano disponibili solo risorse derivanti da prelievi di risorse superficiali. La necessità di effettuare la potabilizzazione può derivare dalla presenza nella risorsa da trattare, sia di sostanze di origine naturale sia di origine antropica. Nel primo caso si tratterebbe di un costo finanziario, mentre nel secondo caso la potabilizzazione può essere vista come un costo ambientale in merito al quale si dovrebbero attivare dei processi di compensazione da parte di chi ha causato l'inquinamento.

Si condivide il fatto di imputare gli oneri relativi alla depurazione dei reflui, includendo anche la parte relativa agli ammortamenti, ai costi ambientali.

Si ritiene opportuno lasciare un margine di autonomia agli enti competenti per poter individuare casistiche particolari in merito alle componenti da ricondurre ad ERC. Si pensi ad esempio alle indennità di ristoro che possono essere allocate nella voce "altri corrispettivi".

Schema regolatorio virtuale

Q25. Si condivide l'orientamento dell'Autorità prospettato con riferimento allo "schema regolatorio virtuale" che trova applicazione nei casi in cui non si disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito? Motivare la risposta.

Si condivide di prevedere nel provvedimento finale una formula in questa fattispecie, soprattutto se si pensa alle situazioni nelle quali non è ancora partita la gestione d'Ambito e non sono noti i dati delle gestioni esistenti. Si ritiene che l'individuazione del criterio formalizzato nell'algoritmo $VRG_{gest_incomplete}^a$ possa rappresentare un incentivo a sbloccare situazioni annose, tanto più che la sua applicazione avrebbe una valenza transitoria limitata al solo tempo necessario alla conoscenza dei costi effettivi. Inoltre, l'inclusione nella formula della componente $Capex_{vrt}^a$ rappresenta una soluzione condivisibile al fine di consentire una adeguata capacità finanziaria per avviare la realizzazione degli investimenti soprattutto laddove i costi del capitale risultano sostanzialmente nulli, come accade quasi sempre quando si integrano le gestioni in economia diretta.

Tuttavia, si suggerisce di prevedere, in aggiunta, la facoltà in capo agli Enti di Governo dell'Ambito di derogare all'applicazione della formula $VRG_{gest_incomplete}^a$ nel caso in cui sia possibile elaborare una proposta di costi adeguatamente motivata (attraverso la predisposizione di un Piano d'Ambito opportunamente dimensionato sia per modello

organizzativo e gestionale – Opex – sia per consistenza delle opere esistenti – Capex -) da vincolare comunque al rispetto di direttrici generali fissate dall'Autorità (ad esempio un tetto di variazione percentuale in più o meno rispetto alla formula parametrica proposta). Si suggerisce dunque di inserire la possibilità da parte degli Enti di Governo dell'Ambito di proporre una struttura dei costi sulla base degli stessi criteri previsti nello schema ordinario per le gestioni per le quali non si dispone di dati completi.

Q26. Si ritiene che la formalizzazione del $VRG_{gest_incomplete}^a$ sopra riportata possa essere estesa anche ai casi in cui l'Ente di governo dell'ambito stia procedendo all'aggregazione di gestioni non prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio? Motivare la risposta.

Non si condivide perché la formula trascura, come evidenziato dalla stessa Autorità, alcune componenti tariffarie e prevede il taglio del 15% dei costi operativi medi. Si ritiene che la formalizzazione del $VRG_{gest_incomplete}^a$ possa applicarsi solo per un periodo limitato circoscritto ai tempi necessari alla conoscenza dei dati e ai casi molto semplificati delle gestioni in economia, per le quali spesso non è presente il canone di concessione e gli investimenti sono pressoché inesistenti. Estendere la formula alle gestioni di cui si conoscono i dati potrebbe compromettere l'equilibrio della gestione, soprattutto se, come previsto nello schema ordinario, deve aver valenza per tutta la durata del secondo periodo regolatorio.

Sostenibilità finanziaria efficiente

Q27. Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG? Motivare la risposta.

Recupero scostamento volumi Rc_{VOL}^a

In considerazione della proposta di calcolo del moltiplicatore fatta dall'Associazione di includere nel SII anche i ricavi delle prestazioni accessorie (R_a^{a-2}) non comprese nel $\sum_u tariff_u^{2015} * (vscal_u^{a-2})^T$, si suggerisce parallelamente di modificare la formula dei conguagli nel modo seguente

$$VRG_{SII} = \sum_u tariff_u^{a-2} * (vscal_u^{a-2})^T + R_a^{a-2}$$

L'Associazione ribadisce quanto già osservato sul precedente DCO, ovvero sia di calcolare su cinque anni il conguaglio per competenza delle variazioni sul fatturato. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse mantenere la regola dell' $a - 2$ per ragioni di coerenza con l'impostazione generale della Metodologia Tariffaria, si propone allora di fare riferimento alle variazioni del fatturato *emesso* nell'anno $a - 2$ e ciò al fine di consentire il recupero a conguaglio anche delle variazioni del fatturato attribuibili per competenza ad anni precedenti il momento di rilevazione in bilancio.

Conguaglio energia elettrica Rc_{EE}^a

Si rinvia a quanto già osservato sul tema allo spunto di consultazione Q21.

Conguaglio acquisti all'ingrosso Rc_{ws}^a

Si rinvia a quanto già osservato sul tema allo spunto di consultazione Q21.

Conquaglio componente mutui Rc_{MT}^a

Si suggerisce di prevedere anche il conguaglio sulla componente MT.

Conquaglio per aggiornamento componenti tariffarie Rc_{agg}^a

L'Associazione propone di introdurre all'interno della componente Rc_{ALTRO}^a una componente specifica (Rc_{agg}^a) per recepire gli aggiornamenti delle componenti tariffarie 2015 sulla base del consuntivo di bilancio 2013 nei casi in cui l'anno tariffario 2015 sia stato stimato sulla base dei dati di consuntivo 2012.

Si rinvia a quanto già osservato sul tema allo spunto di consultazione Q20.

Conquagli approvati nell'MTI spalmati dopo il 2015 Rc_{appr}^a

Secondo la formula Rc_{TOT}^a l'inflazione aggiorna gli importi a partire dal 2015 anche per la componente in questione, trascurando tuttavia che si tratta di importi determinati nell'MTI e di competenza degli anni 2012 e 2013. In coerenza con l'impostazione generale, si propone dunque di recuperare per questa componente anche l'inflazione degli anni intercorrenti la maturazione del conguaglio e l'anno 2015.

Q28. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità con riferimento alla quantificazione, ex post, dei meccanismi di premio/penalità relativamente al miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale? Motivare la risposta.

L'orientamento dell'Autorità in merito al riconoscimento di meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale si ritiene condivisibile, prevedendo però nel caso di premi che l'implementazione avvenga nel rispetto delle alcune condizioni essenziali:

- effettuazione di una valutazione in merito all'efficienza del Gestore;
- previsione di premi solo nel caso in cui il Gestore sia in grado di dimostrare di aver raggiunto livelli superiori rispetto a quelli determinati dall'Ente di Ambito, oltre i minimi previsti dall'AEEGSI in una significativa percentuale di casi (ad esempio 80/90% dei casi);
- individuazione di franchigie come nel caso delle penali, e quindi di soglie di miglioramento degli standard relativi alla qualità contrattuale oltre le quali riconoscere tali meccanismi (in altre parole solo nel caso in cui gli standard si discostino in modo consistente da quanto stabilito nella percentuale dei casi individuata nel precedente alinea).

Si ritiene utile avviare anche una riflessione sulla possibile introduzione di meccanismi che permettano di tenere in considerazione la *willingness to pay* degli utenti, attraverso la previsione di ipotesi di differenziazione di prezzo per alcuni servizi a domanda individuale (ad esempio prevedere un sovrapprezzo nel caso in cui l'utente richieda un preventivo in tempi inferiori rispetto a quanto previsto).

Inoltre, si chiede di chiarire la definizione della componente Rc_{penali}^a che prevede di includere anche gli indennizzi (si presume quelli corrisposti in bolletta agli utenti), se così fosse il Gestore sarebbe penalizzato due volte sullo stesso inadempimento contrattuale.

Q29. Si condivide la proposta di modificare la percentuale di riconoscimento degli oneri di morosità incentivando una gestione più efficiente del credito? In caso di risposta negativa quale metodologia si ritiene applicabile?

Non si condivide appieno tale proposta. Come già sottolineato per la precedente metodologia tariffaria, si sollevano dei dubbi rispetto all'utilizzo dell'*Unpaid Ratio* a 24 mesi, ed in particolare il fatto che questo non vada ad individuare tutto l'insoluto e che quindi non rappresenti un livello obiettivo efficiente (vi potrebbero essere inoltre poi crediti che vengono recuperati anche in seguito a tale arco temporale). In questo senso sarebbe necessario individuare la morosità non aggredibile (come ad esempio le utenze non disalimentabili). Rispetto al precedente periodo regolatorio per il riconoscimento parametrico della morosità viene proposto un range e non una percentuale fissa. Tale range prevede per tutte le macro-aree geografiche un valore minimo inferiore a quanto riconosciuto nel precedente periodo ed un valore massimo superiore, ad eccezione della macro-area del Sud. Non si condivide il fatto che il valore massimo del range di variazione sia superiore alla percentuale riconosciuta nel precedente periodo regolatorio, tenendo conto dell'esplicita intenzione espressa dall'Autorità di migliorare progressivamente il recupero credito attraverso meccanismi che spingano il gestore ad operare in modo sempre più efficiente. Inoltre non sono chiare le modalità attraverso le quali individuare la percentuale all'interno di tale range. Non si condivide l'innalzamento del tetto, data la presenza del deposito cauzionale a garanzia. Quindi per una trattazione coerente, il deposito cauzionale o viene considerato all'interno dei FAcc o viene scontato dalla morosità. Inoltre non è chiara la logica di un riconoscimento di una premialità al Gestore che abbia un livello di morosità inferiore rispetto a quanto riconosciuto tramite il meccanismo parametrico, anche in un'ottica di sostenibilità della tariffa da parte degli utenti. Si propone quindi che la quota del costo della morosità riconosciuto sia individuata come minimo tra la percentuale effettivamente rilevata dal gestore e quella stabilita in modo parametrico dall'AEEGSI:

$$CO_{mor}^a = \min\{UR_{eff}^a; CO_{mor_par}^a\}$$

Si ritiene inoltre che il tema della morosità dovrebbe trovare maggiore disciplina sia in termini di incentivi per uno sforzo efficace da parte del Gestore per il recupero dei crediti che attraverso la definizione da parte dell'AEEGSI di criteri in merito alle procedure da implementare.

Q30. Si condivide l'ipotesi di ridurre gradualmente la percentuale di riconoscimento nei successivi periodi regolatori in un'ottica di convergenza tra settori regolati? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi anche in un'ottica di incentivo al Gestore per l'implementazione di misure efficaci di recupero dei crediti.

Q31. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla valorizzazione, tra i costi relativi al subentro, dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente FoNI^a per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti realizzati con le risorse generate dalla medesima voce tariffaria? Motivare la risposta.

Si ritiene condivisibile tale orientamento solo se verrà recuperato l'effetto fiscale (art. 23.1 del MTI) riconosciuto fino al momento del subentro (si veda formula successiva sull'onere finanziario).

In generale, in merito al valore residuo si suggerirebbe di definire un concetto più ampio del valore residuo inteso come cespiti: il valore residuo regolatorio, ovvero la valorizzazione degli importi che troveranno riconoscimento nel piano tariffario del nuovo periodo di concessione.

Si suggerisce di definire il Valore Residuo Regolatorio (VRR) come il risultato della seguente formula

$$VRR^a = VR^a_{IP} + Rc^{a+2}_{TOT} - OnereFiscale_{FoNI}$$

$$VR^a_{IP} = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t} + AMM^a - Dism_{IP,c,t} + FA_{dism_{IP,c,t}}) - (CFP * dfl - FA_{CFP,c,t} + AMM^a_{CFP} - Dism_{CFP,c,t} + Fa_{dism_{CFP,c,t}})] \right\}$$

$$+ LIC^a - \sum_{t=a-1}^a FoNI - \sum_{t=2012}^{a-2} FoNI_{non\ inv}$$

Dove $OnereFiscale_{FoNI}$ potrebbe essere definito come

$$OnereFiscale^a_{FoNI} = \sum_{2012}^a FoNI * 27,5\% - \left(\sum_{2012}^a FoNI - AMMORTAMENTO_{FoNI} \right)$$

Dove $AMMORTAMENTO_{FoNI}$ è quello calcolato ai fini regolatori.

Potrebbe essere prevista l'indicazione delle variabili di cui sopra nei prospetti tariffari.

Relativamente alla disposizione di cui al punto 23.1 in merito al riconoscimento dell'effetto fiscale sul FoNI, si ricorda che nel tool Federutility-Anea, si era ritenuto preferibile ricondurre il FoNI spesa al netto dell'effetto fiscale, anziché aggiungerlo ai fini anche del "ribaltamento" a CFP. Pertanto si chiede che la parte conclusiva dell'art. 23.1 "a cui si deve aggiungere l'effetto fiscale ottenuto applicando l'aliquota 0,275 alla componente FoNI" sia eliminata e sia aggiunta la definizione di $FoNI^t$ come "Foni percepito in ciascun anno t a cui deve essere sottratto l'effetto fiscale ottenuto applicando allo stesso l'aliquota 0,275". Si segnala poi di rendere coerenti in tutto il documento dell'MTI2, le aliquote fiscali utilizzate.

L'effetto fiscale in tale contesto si giustifica perché non va ad abbattere l'onere finanziario che deve essere riconosciuto al Gestore; ciò non significa sostenere il riconoscimento dell'effetto fiscale sul FoNI come ulteriore componente tariffaria, effetto che invece si avrebbe se a fine periodo non si recuperasse l'importo complessivo dell'effetto fiscale. Il FoNI è infatti un'anticipazione di tutte le quote future di ammortamento e l'effetto fiscale è temporaneo e legato ad imposte anticipate che verranno recuperate.

Si chiede inoltre che sia precisato:

- che le partite pregresse di cui al punto 11.13 b) fanno riferimento alla componente RC_{TOT} e non alle partite pregresse come definite all'MTI art.31 (quelle al 31/12/2011);
- cosa si intenda per "saggio a copertura degli oneri di garanzia".

Si auspica che:

- Nel prospetto del Piano Tariffario, venga richiesto di indicare il valore residuo per ogni anno dell'affidamento e non solo quello a fine concessione. L'indicazione annuale del valore residuo risulta utile sia per calcolare indici bancari collegati ai finanziamenti (es. Asset ratio=totale finanziamento/valore residuo regolatorio), sia per mostrare il valore nel caso di integrazioni e risoluzioni anticipate.
- Nell'ultimo anno di affidamento l'AEEGSI approvi gli RC anche se non è concluso il periodo regolatorio

Non è chiaro il motivo per cui alla lettera a) si parla di valore minimo, dato che l'importo è quello.

Si fa presente inoltre che non è chiaro cosa avvenga al termine della concessione in merito al valore residuo.

Laddove non si tratti di una concessione salvaguardata per la quale è già individuata una concessione esistente che la assorbirà, al termine della concessione, gli Enti di Ambito sono chiamati a scegliere la forma di gestione tra le 3 possibili: a) mista b) totalmente privata c) totalmente pubblica. Se ad esempio si ha una gestione mista, e si opta per una delle tre opzioni di cui sopra si ha:

- A) Nel caso di società mista, si può ritenere che il SII verrà affidato al medesimo soggetto gestore, che farà la gara per il socio privato. Essendoci coincidenza tra uscente e subentrante non ci sarà da pagare nessun valore residuo ai sensi MTI. Si può immaginare che la gara per il socio privato sarà una vendita di azioni che nella loro valorizzazione potranno tener conto del valore residuo.
- B) Nel caso di società totalmente privata, verrà riconosciuto il valore residuo definito dall'AEEGSI a cui saranno aggiunte partite commerciali e altro
- C) Nel caso di società totalmente pubblica sarà lo stesso valore di cui al caso A che verrà pagato dal socio pubblico.

Corrispettivi applicati all'utenza finale

Q32. Si condivide il descritto orientamento dell'Autorità in ordine alla possibilità di aggiornamento della struttura dei corrispettivi applicati all'utenza? Motivare la risposta.

Nella formula dell'art. 12.3 si definisce $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015}$ come la "struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2015". Ciò non è necessariamente coerente con quanto riportato all'art. 5.2, dove la sommatoria $(\underline{tarif}_u^{2015})$ è definito come "vettore delle componenti tariffarie riferito all'anno 2015". In questo ultimo caso tale sommatoria potrebbe essere interpretata come media dell'articolazione o comunque come l'articolazione vigente in un altro momento dell'anno, che può anche essere diverso dall'inizio. Tale divergenza nella definizione della stessa formula potrebbe portare a conseguenze importanti ed economicamente rilevanti, qualora il theta di un anno fosse determinato sulla base del "vettore delle componenti tariffarie riferito all'anno 2015" (nei vari modi in cui può essere interpretato) rispetto all'obiettivo posto come vincolo alla nuova struttura dei corrispettivi, ovvero quello che utilizza la "struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2015".

Q33. Si ritiene che una tariffa trinomica per l'utenza industriale possa contribuire efficacemente a una allocazione di costi non distorsiva, in attuazione del principio "chi inquina paga"? Motivare la risposta.

In merito alla formula per la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza industriale si ritiene opportuno prevedere una quota fissa separata per fognatura e depurazione, in modo che le due tariffe di fognatura e depurazione, possano essere applicate in modo indipendente nel caso in cui l'utente industriale usufruisca di uno solo dei due servizi.

Prime indicazioni metodologiche per l'aggiornamento dei Programmi degli Interventi

Q34. Si condividono le prime indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Programma degli Interventi? Motivare la risposta.

Risulta condivisibile in via teorica ed in termini metodologici la proposta effettuata di razionalizzare e eventualmente ridurre le aree di criticità. È stato comunque già svolto da molti enti di governo dell'ambito e gestori lavoro tendente a riclassificare propri piani e programmi con tali criticità correlandole al sistema di controllo. Al fine di verificare anche i contenuti e gli obiettivi dei Pdl 2014-2015 si ritiene necessaria una certa continuità nella definizione delle criticità. Risulta a tal fine necessario valutare i livelli di modifica proposti nonché mantenere la possibilità da parte dei Gestori e degli enti di governo dell'ambito di proporre propri parametri di performance con relative unità di misura come previsto nella Determina 3/2014. Sarebbe pertanto opportuno essere consultati in via di definizione con dettagli operativi della nuova proposta da parte di AEEGSI.

Per quanto riguarda la previsione al punto 13.8 in merito al fatto di dare evidenza della popolazione interessata da ciascuna delle aree di criticità indicate, si ritiene che sia inopportuno individuarla a preventivo, e per singolo intervento, dal momento che potrebbe non coincidere con quella effettivamente interessata una volta realizzata l'opera.